



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RAFFAELLO SANZIO"

Via Marconi – 60015 Falconara M.ma (Ancona)

Tel. 071.910576

CODICE MINISTERIALE ANIC82400N

E mail: - anic82400n@istruzione.it E mail certificata anic82400n@pec.istruzione.it

URL: <http://www.istitutocomprensivoraffaello sanzio.gov.it>

CODICE UNIVOCO UFKJKX

C. F. 80017790421



REGOLAMENTO DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Scuola Primaria e Secondaria I grado

Articolo 1- Ingresso e uscita degli alunni

1. Il cancello della scuola "L. da Vinci" verrà aperto al suono della campanella (alle ore 7.55) e verrà chiuso alle 8.05. Le lezioni inizieranno alle ore 8.00.
Il portone delle scuole "Marconi" verrà aperto alle ore 7.55 e verrà chiuso alle 8.05. Le lezioni inizieranno alle ore 08:00
Il cancello delle scuole "Montessori" verrà aperto al suono della campanella (alle ore 7.50) e verrà chiuso alle 8.05. Le lezioni inizieranno alle ore 7.55
Gli alunni, una volta entrati nell'atrio, raggiungeranno la propria aula.
2. Gli alunni che giungeranno in ritardo saranno comunque ammessi alle lezioni con la giustificazione degli insegnanti della prima ora; nel caso in cui i ragazzi fossero sforniti della giustificazione del ritardo da parte della famiglia, saranno ammessi alle lezioni con l'obbligo di produrre la giustificazione il giorno successivo.
Eventuali ritardi ripetuti verranno comunicati per iscritto alla famiglia, attraverso il coordinatore di classe.
3. Nel caso di uscita anticipata dalla scuola i minori verranno consegnati ad un genitore o a persona di famiglia giuridicamente responsabile (maggiormente) ed appositamente delegata per iscritto da chi esercita la potestà familiare.
Gli insegnanti o il personale ATA si accerteranno personalmente dell'identità della persona che preleva il minore anticipatamente rispetto all'orario scolastico, mediante esibizione da parte della stessa di documento di identità o mediante conoscenza personale.
4. Gli alunni che nel corso della mattinata dovessero accusare malessere potranno lasciare la scuola solo se consegnati ad un familiare o persona delegata. Ove ciò non fosse possibile, la scuola avrà cura di assicurare ogni opportuna assistenza all'alunno.
5. Al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti dell'ultima ora fino all'ingresso della scuola (cancello o portone nel caso del plesso Marconi) e, nella scuola primaria, gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale verranno accompagnati dai docenti in servizio.

Articolo 2 - Assenze e giustificazioni

1. In tutti gli ordini di scuola, l'alunno assente dalle lezioni, per essere riammesso, deve presentare al rientro a scuola la giustificazione firmata dal genitore all'insegnante della prima ora. Se l'assenza si è protratta per almeno cinque giorni consecutivi, fatta eccezione per il caso di cui al punto successivo, l'alunno deve presentare il certificato di riammissibilità rilasciato dal medico curante. Nel caso di profilassi per malattia infettiva, è richiesto, per la riammissione a scuola, il certificato del medico coordinatore del distretto sanitario di appartenenza.
2. Se l'assenza superiore ai cinque giorni è determinata da motivi familiari, è opportuno che gli insegnanti siano preventivamente informati e al rientro dell'alunno i genitori comunque producano dichiarazione scritta circa i motivi dell'assenza. Le assenze dovranno essere giustificate solo attraverso il libretto che viene consegnato all'inizio dell'anno scolastico o integrato nel diario scolastico.
3. Le assenze di qualunque durata, dopo 1 settimana di mancata giustificazione, dovranno essere comunicate al Dirigente Scolastico dal docente coordinatore della classe e il Dirigente lo comunicherà

alle famiglie con lettera scritta e richiesta di giustificazione. In ogni caso, i docenti hanno l'obbligo di vigilare sulla regolare frequenza degli alunni alle lezioni.

4. Qualora gli insegnanti avessero dei dubbi sull'autenticità delle firme delle giustificazioni avvertiranno il Dirigente scolastico, che informerà la famiglia per iscritto, convocandola.
5. L'astensione da una o più lezioni di Ed. Fisica deve essere richiesta direttamente dai genitori.

Articolo 3 - Ricreazione

1. La ricreazione, per la scuola primaria, avverrà tra le ore 10,00 e le ore 10,15 nelle rispettive classi, con la sorveglianza del docente in orario. Per la scuola secondaria, avverrà tra il termine della seconda ora e l'inizio della terza (dalle ore 9.50 alle ore 10.00) sotto la sorveglianza degli insegnanti in servizio in numero di almeno tre per piano, oltre che dei collaboratori, fuori dalle classi, nei corridoi del piano di pertinenza delle rispettive classi.
2. Nella scuola primaria, se la ricreazione si svolgerà all'esterno della scuola, i primi dieci minuti tutti gli alunni rimarranno nel cortile sempre sotto la diretta sorveglianza degli insegnanti di classe; durante gli ultimi cinque minuti potranno accedere ai bagni, sorvegliati, oltre che dai docenti in servizio nelle classi, anche dal personale collaboratore scolastico.
Analogo supporto alla sorveglianza dovrà essere prestato per l'accesso ai bagni da parte dei collaboratori scolastici, anche quando la ricreazione venisse interamente svolta all'interno dell'edificio scolastico.

Articolo 4 - Uso dei bagni

1. Durante la lezione gli insegnanti permetteranno agli alunni di uscire soltanto nei casi di effettiva necessità e mai più di un alunno alla volta.
2. Le soste nell'antibagno, nei corridoi e negli atrii non si dovranno prolungare più del necessario.
3. I bagni nella scuola secondaria di primo grado rimarranno aperti fino alle ore 12.30; solo gli alunni che all'ultima ora svolgono attività di artistica potranno accedervi fino alle 12.50. In casi urgenti si potrà usufruire del bagno fino alle ore 12,55.
4. Durante e dopo la lezione di Ed. Fisica gli alunni devono utilizzare esclusivamente i bagni della palestra

Articolo 5 - Uso degli spazi scolastici

1. Durante il cambio delle lezioni, i ragazzi dovranno rimanere in aula e non sostare per il corridoi.
2. Le classi negli eventuali spostamenti da un'aula all'altra dovranno muoversi in unico gruppo, senza correre e in maniera ordinata, sotto la diretta sorveglianza degli insegnanti.
3. Nel cambio delle varie attività i ragazzi dovranno attendere in classe i rispettivi docenti per essere accompagnati nei laboratori e in palestra.
4. Non è permesso l'ingresso o la permanenza degli alunni nell'edificio scolastico al di fuori dell'orario di funzionamento della scuola.

Articolo 6 - Conservazione ed uso degli arredi e del materiale didattico

1. La conservazione delle aule e degli arredi e delle attrezzature in genere presenti nella scuola è affidata anche al senso di responsabilità degli alunni. Per gli eventuali danni all'arredamento scolastico in genere, saranno chiamati a rispondere coloro i quali li hanno provocati.
2. La consultazione dei testi e di qualsiasi altro materiale didattico in dotazione della scuola (enciclopedie, dizionari, ecc.) dovrà essere fatta in classe o in biblioteca. I testi consultati dovranno essere riportati al loro posto.

Articolo 7 - Norme generali di comportamento

1. Gli alunni nell'ambito della scuola dovranno uniformarsi al massimo senso di educazione e civismo nel rispetto della propria persona e degli altri (evitare schiamazzi e corse, vestire decorosamente, rivolgere il saluto a chiunque). Attraverso il **Patto Educativo** di corresponsabilità, consegnato a tutte le famiglie e

sottoscritto, si intende condividere con le stesse i diritti e doveri di tutti gli agenti scolastici: alunni, genitori, insegnanti. I comportamenti inadeguati degli alunni a scuola, così come sono di seguito esplicitati, saranno sanzionati, con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, ci si ispira al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Le sanzioni disciplinari sono sempre personali, temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziale penale in applicazione dell'Art. 361 C.P.

2. Pertanto gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dovranno:

- rispettare il dirigente scolastico, tutto il personale della scuola e i compagni;
- frequentare regolarmente le lezioni;
- studiare con assiduità e serietà;
- portare sempre il materiale didattico occorrente (non è consentito chiamare a casa per farselo portare);
- non portare a scuola materiali non pertinenti alle attività;
- rispettare l'arredo scolastico;
- usare il grembiule per la scuola primaria e un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e della decenza nella scuola secondaria di I grado;
- non è consentito portare il telefonino in classe. Qualora la famiglia ritenesse necessario che il proprio figlio si rechi a scuola con il cellulare, lo stesso dovrà rimanere spento nello zaino per l'intera durata delle lezioni. Le famiglie che hanno l'esigenza di comunicare durante le lezioni con i propri figli sono invitate a farlo attraverso il telefono della scuola;
- osservare scrupolosamente l'orario scolastico; i ritardi, segnati sul registro dovranno essere giustificati. Sarà cura degli insegnanti verificare con i genitori eventuali responsabilità degli alunni in merito a ritardi ripetuti;
- portare sempre un quaderno per comunicazioni scuola-famiglia;
- giustificare sempre per iscritto le assenze con la firma di un genitore o di chi ne fa le veci; quelle per malattia di almeno cinque giorni consecutivi, saranno giustificate con certificato medico;
- evitare le assenze collettive che tuttavia dovranno essere giustificate;
- mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell'ora e all'uscita;
- evitare episodi di violenza;
- motivare con certificato medico l'esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive;
- non spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- non giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto;

Articolo 8 - Scuola primaria: Interventi educativi mirati al recupero di mancanze lievi ma reiterate o gravi mancanze.

Mancanze disciplinari	Interventi educativi mirati	Organo competente
1. Giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno	-Richiamo orale -Eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare; -Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento; l'alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico. -Comunicazione scritta alla famiglia.	Docenti di classe
2. Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o pericolosi compresi telefoni cellulari	-Sequestro del materiale non pertinente o pericoloso; tale materiale verrà riconsegnato solo ai genitori. -Comunicazione scritta alla famiglia.	Docenti di classe
3. Continui ritardi e/o mancanza di giustificazione	Comunicazione alla famiglia	Docenti di classe
4. Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali; utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche	-Invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni. -Comunicazione scritta alla famiglia.	Docenti di classe Dirigente Scolastico se il fatto è grave e/o comporta un danno da risarcire
5. Non rispetto degli adulti della scuola e dei compagni; atteggiamenti di bullismo verbale o fisico	-Invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o compagni offesi. -Comunicazione scritta alla famiglia.	Docenti di classe
6. Relativamente a tutti i doveri di cui all'art. 7 c 2 in caso di mancanze gravi e/o reiterate	-Convocazione dei genitori da parte del docente -Comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia -Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico	Docente di classe Dirigente Scolastico

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino.
L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi.

Articolo 9 – Scuola secondaria di I grado: Mancanze disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari degli studenti:

1. frequenza non regolare dei corsi e non assolvimento assiduo degli impegni di studio, tranne che per motivazioni eccezionali, legate a motivi di salute e familiari, documentate;
2. assenze strategiche verificate e reiterate in occasioni di compiti e verifiche;
3. mancanza di rispetto nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni;
4. mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza e di quelle dettate dal regolamento di istituto;
5. utilizzo non corretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici;
6. causare danni al patrimonio;
7. tenere un comportamento che, attraverso violenze e intimidazioni, sia lesivo dell'integrità fisica e morale e della libertà altrui; in particolare, costituiscono gravissime mancanze disciplinari tutti gli atti di bullismo e le varie forme di violenza, che saranno sistematicamente sanzionate;
8. mancare di rispetto alle religioni, alle culture, ai principi morali ed ai valori che sono a fondamento della convivenza civile;
9. fornire notizie non rispondenti al vero sul proprio e sull'altrui comportamento;
10. apporre firme false;
11. alterare il contenuto di atti e documenti della scuola;
12. appropriarsi di oggetti appartenenti alla scuola o ad altri soggetti;
13. fumare nei locali interni e negli spazi esterni di pertinenza della scuola;
14. introdurre nella scuola sostanze ed oggetti dannosi o pericolosi;
15. utilizzare nella scuola telefoni cellulari e strumenti digitali e di videoripresa. La videoripresa, oltre al mancato rispetto dell'ambiente scolastico e degli operatori, lede il diritto alla riservatezza di chi viene ripreso; per altro, la diffusione dell'immagine, senza il consenso espresso dell'interessato, è passibile delle sanzioni penali e pecuniarie previste dalla normativa sulla privacy.

Articolo 10 – Scuola secondaria di primo grado: Provvedimenti disciplinari

Agli alunni che incorrono nelle mancanze disciplinari di cui all'art. 9 sono inflitte, secondo la gravità e la recidiva, le seguenti sanzioni disciplinari

- a. richiamo verbale;
- b. consegna da svolgere a scuola e/o a casa;
- c. richiamo scritto sul diario e/o nota sul registro di classe e comunicazione alle famiglie;
- d. rapporto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia;
- e. ritiro del telefonino e comunicazione alla famiglia che dovrà provvedere al ritiro;
- f. contravvenzione per divieto di fumare che sarà resa nota alla famiglia e, secondo quanto stabilisce la normativa vigente, sarà sanzionata con una multa;
- g. richiesta risarcimento o riparazione del danno;
- h. esclusione dai viaggi di istruzione;
- i. allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni di lezione;
- j. allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni di lezione;
- k. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;

Articolo 11- Organi competenti ad irrogare le sanzioni

1. Il singolo docente e il Dirigente scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 10 lettere a, b, c, d, e.
2. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni di cui all'art. 10, lettere f, g
3. Il Consiglio di Classe in composizione allargata può irrogare le sanzioni di cui all'art. 1, lett. h, i
4. Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art. 10, lett. j,k

Articolo 12 - Scuola secondaria di I grado: Tabella corrispondenze tra mancanze disciplinari non particolarmente gravi e relativi provvedimenti disciplinari

Mancanze disciplinari	Provvedimento disciplinare	Organo competente
1. Continui ritardi e/o mancanza di giustificazioni e/o assenze strategiche reiterate in occasione di compiti e verifiche	Comunicazione alle famiglie, convocazione da parte del coordinatore di classe	Docenti della classe
2. Uso del cellulare a scuola	Ritiro del telefonino e comunicazione alla famiglia che dovrà provvedere al ritiro	Docenti della classe
3. Disturbo durante le lezioni comportamento che comportano mancanza di rispetto nei confronti di alunni docenti e ATA	Richiamo verbale. Richiamo scritto sul diario e/o nota sul registro di classe e comunicazione alle famiglie; Consegna da svolgere a scuola e/o a casa; Riflessione di qualche minuto fuori dall'aula sempre sotto stretta sorveglianza; Rapporto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia; Per comportamento reiterato sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni ed eventuale esclusione da viaggi di istruzione e uscite didattiche.	Docenti della classe Consiglio di classe allargato per comportamento reiterato
4. Mancata cura degli strumenti e degli arredi didattici anche attraverso un uso improprio degli stessi	Richiamo scritto sul diario e/o nota sul registro di classe e comunicazione alle famiglie; Rapporto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia; Per comportamento reiterato sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni; Risarcimento dell'eventuale danno causato.	Docenti della classe Dirigente Scolastico per richiesta risarcimento Consiglio di classe allargato per sospensione

Articolo 13 - Scuola secondaria di I grado: Sanzioni disciplinari per gravi inosservanze delle norme generali di comportamento di cui all'art. 7, c2

Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo competente
2. Ingiurie e aggressione verbale nei confronti di alunni, docenti o ATA	Rapporto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia; In base a gravità e ripetitività anche allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 10 giorni .	Docenti della classe Consiglio di classe allargato per allontanamento
3. Appropriazione indebita di oggetti altrui o dell'istituto	Rapporto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia; In base a gravità e ripetitività anche allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 10 giorni.	Docenti della classe Consiglio di classe allargato per allontanamento
4. Atti di intolleranza verso ogni tipo di diversità	Rapporto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia; In base a gravità e ripetitività anche allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 15 giorni.	Docenti della classe Consiglio di classe allargato per allontanamento
5. Minacce a persone	Rapporto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia; In base a gravità e ripetitività anche allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 15 giorni.	Docenti della classe Consiglio di classe allargato per allontanamento
6. Fumo	Rapporto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia, contravvenzione e multa.	Docenti della Classe Dirigente Scolastico
7. Danneggiamento volontario di oggetti, strutture, arredi e atti vandalici	Rapporto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia e richiesta risarcimento o riparazione del danno; In base alla gravità e alla ripetitività anche allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni.	Docenti della classe Consiglio di classe allargato per allontanamento Dirigente Scolastico per richiesta risarcimento

Nel caso di allontanamento fino a 15 giorni è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Articolo 14 - Scuola secondaria di I grado: Sanzioni disciplinari per comportamenti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale

Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo competente
1. Uso improprio del telefono cellulare o utilizzo di altri dispositivi elettronici, riprese e foto nei locali scolastici per la produzione e/o diffusione di audio e/o immagini pornografiche anche in Internet	Rapporto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia, immediata comunicazione al Dirigente Scolastico e alla famiglia, e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni , con l'avvertenza di non inficiare implicitamente la validità dell'anno scolastico.	Docenti di classe Consiglio di Istituto per allontanamento
2. Atti di grave violenza, offese alla dignità e integrità della persona. Comportamenti lesivi della propria e altrui incolumità	Rapporto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia, e allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni , con l'avvertenza di non inficiare implicitamente la validità dell'anno scolastico.	Docenti di classe Consiglio di Istituto per allontanamento
3. Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.	Rapporto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia, allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico laddove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, con l'avvertenza di non inficiare implicitamente la validità dell'anno scolastico.	Docenti di classe Consiglio di Istituto per allontanamento
4. Nei casi più gravi di quelli già indicati al p. 3	Rapporto sul registro di classe, comunicazione al dirigente Scolastico e alla famiglia, esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Docenti di classe Consiglio di Istituto per allontanamento

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Articolo 15 - Procedura sanzioni

1. In caso di infrazione disciplinare da parte di uno studente che abbia comportato un rapporto sul registro di classe da parte del docente, la stessa deve essere comunicata alla famiglia tempestivamente, anche verbalmente.

2. In caso di infrazione, che, in base alla tabella delle infrazioni, configuri anche altra sanzione disciplinare, il Coordinatore dovrà essere immediatamente contattato dal docente che ha rilevato il comportamento non corretto (comunque già sanzionato con rapporto nel registro di classe). Il Coordinatore valuta la situazione complessiva ed eventualmente invia la richiesta, con relazione scritta, al Dirigente Scolastico per la convocazione del Consiglio di classe straordinario (Consiglio di Istituto) o per la somministrazione di diversa sanzione come la contravvenzione o la richiesta di risarcimento

3. Il procedimento per l'irrogazione della sospensione da parte del Consiglio di Classe (o del Consiglio di Istituto) comporta quindi il seguente iter:
- a. convocazione da parte del Dirigente Scolastico del Consiglio di Classe nella composizione allargata a tutte le componenti (Consiglio di Istituto), salvo surroga nel caso l'alunno o i genitori siano essi stessi rappresentanti;
 - b. contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento ai genitori o tutori dell'alunno, tramite raccomandata a mano o raccomandata A/R. In tale comunicazione gli stessi verranno invitati a sottoporre le proprie ragioni o riflessioni nell'ambito del Consiglio di Classe e/o a presentare memoria scritta anche prima della seduta del Consiglio di Classe;
 - e. Contestualmente va avviata breve istruttoria degli accadimenti da parte del Coordinatore di Classe e del Dirigente Scolastico, anche tramite propri delegati; le dichiarazioni devono avere forma scritta e devono indicare gli eventuali testimoni presenti;
 - f. Riunione del Consiglio di Classe allargato, con eventuale contraddittorio con invito a discollarsi da parte dell'alunno, se risponde all'invito di cui al punto b, in presenza dei genitori e successiva discussione e delibera della sanzione. La delibera deve contenere la motivazione. Il Consiglio di classe, nel caso valuti la necessità di irrogare sanzione di allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, chiede al Dirigente Scolastico la convocazione del Consiglio di Istituto.
4. per le sanzioni di contravvenzione e richiesta risarcimento il procedimento prevede:
- a. comunicazione dell'avvio del procedimento ai genitori o tutori dell'alunno, tramite raccomandata a mano o raccomandata A/R. In tale comunicazione gli stessi verranno invitati a sottoporre le proprie ragioni o riflessioni entro cinque giorni al Dirigente Scolastico anche in forma di memoria scritta;
 - b. Contestualmente va avviata breve istruttoria degli accadimenti da parte del Coordinatore di Classe e del Dirigente Scolastico, anche tramite propri delegati; le dichiarazioni devono avere forma scritta e devono riportare gli eventuali testimoni;
 - c. sanzione e contestuale notifica della stessa e comunicazione di fine procedimento
5. nel caso in cui la sanzione riguardasse alunni con B.E.S. (bisogni educativi speciali), si terrà in debita considerazione la specifica situazione particolare e potranno eventualmente anche essere consultati gli eventuali operatori socio-sanitari che hanno in carico l'alunno B.E.S. La mancata risposta da parte di questi ultimi alle richieste di informazioni della scuola non costituisce comunque motivo ostativo alla irrogazione di sanzioni; l. il coordinatore di classe manterrà i rapporti con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro a scuola dello studente sanzionato.
6. Su richiesta dell'alunno e delle famiglie è sempre offerta la possibilità di conversione della sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica ovvero in attività di natura sociale, culturale, in convenzione con associazioni di volontariato o eventuali altri Enti.

Articolo 16 - Impugnazioni e Organo di Garanzia

E' istituito l'Organo di garanzia interno dell'Istituto che decide, su richiesta delle famiglie o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Avverso le sanzioni disciplinari di cui al punto I del presente Regolamento è ammesso ricorso, da parte delle famiglie, entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di garanzia interno dell'Istituto così composto:

- Dirigente scolastico Presidente dell'Organo
- N. 2 genitori (e un membro supplente) eletti annualmente dai genitori contestualmente all'elezione dei rappresentanti di classe
- N. 1 docente e un membro supplente nominati annualmente dal Consiglio di Istituto su indicazione del Collegio Docenti

L'Organo di garanzia dell'Istituto assume le decisioni entro 10 giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decide entro tale termine la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Qualora vi sia incompatibilità di un membro rispetto alla decisione da assumere (il docente ha irrogato la sanzione ovvero il genitore è parente entro il terzo grado dell'alunno):

- il docente viene sostituito dal membro supplente
- il genitore ha l'obbligo di astensione

La competenza a decidere in via definitiva sulla corretta applicazione della normativa e del regolamento di Istituto è del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, previo parere vincolante di un Organo di garanzia Regionale.

Art. 17 - Gite e visite d'istruzione

1. I genitori saranno informati con un certo anticipo (almeno una settimana prima) delle modalità e dei tempi di effettuazione delle visite guidate e delle visite d'istruzione deliberate dal Consiglio di classe e concordate con il Dirigente;
2. Ogni volta sarà richiesta l'autorizzazione dei genitori per qualsiasi attività che si svolga al di fuori dell'edificio scolastico o al di fuori dell'orario di funzionamento della scuola;
3. Il C.d.C si riserva di escludere dalla partecipazione a gite e visite guidate gli alunni che durante l'anno hanno tenuto un comportamento inadeguato, documentato da note e/o rapporti sul registro. In tal caso il contenuto didattico oggetto delle uscite sarà presentato agli alunni con modalità diverse.

Art. 18 - Accesso agli edifici scolastici

1. A tutela degli alunni è vietato l'accesso agli edifici scolastici da parte di estranei non autorizzati.
2. Le porte di accesso degli edifici scolastici, per motivi di sicurezza interna ed esterna, resteranno rigorosamente chiuse e sorvegliate dai collaboratori scolastici durante tutto l'orario di funzionamento
3. I genitori che accompagnino i figli a scuola a causa di un ingresso posticipato autorizzato sono tenuti a lasciarli all'ingresso e un collaboratore scolastico provvederà ad accompagnarli nelle sezioni o classi.
4. I genitori che abbiano urgente necessità di conferire con gli insegnanti oltre i giorni stabiliti per i colloqui

Modificato con delibera n. 28 del Consiglio di Istituto del 31 marzo 2015